

“Associazione Autismo Pisa APS” – Sede legale in Pisa, via Padre Fedi, 10.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 20 Luglio 2022 alle ore 21.00, nel rispetto delle disposizioni statutarie, si è riunita in modalità audio videoconferenza su piattaforma Google Meet in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione Autismo Pisa APS (c.f. 93074920500), essendo andata deserta quella convocata in prima convocazione nella giornata odierna alle ore 7.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

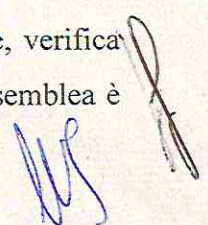
- I. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117)

Sono collegati in audio videoconferenza gli associati: Giuseppina Mento, Luca De Santis, Susanna Pelagatti, Angelo Freni, Maria Rosaria De Marco, Mariella Bertini, Matilda Filolli, Manuela Sassi, Marco Brucini (ADS Mariella Bertini), Walter Pantani, Sara Sbrana, Bernardini Stefano, Antonella Gregorace, Marzia Bonato, Elena Marrocchelli, Gabriel Taddei, Stefania Schiavone, Paolo Picchi

Risultano presenti tramite delega anche gli associati Simone Genovesi (delega Luca De Santis), Leonardo Mantovanelli (delega Susanna Pelagatti), Damiano Saccoccio (delega Giuseppina Mento), Tordiglione Elena (delega Maria Rosaria De Marco)

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Susanna Pelagatti, nata a Prato (PO) il 6/11/1962 e residente a Pisa (PI) in via Padre Bruno Fedi 10 codice fiscale PLGSNN62S46G999D che invita Manuela Sassi, nata a Pontedera (PI) il 22/10/1951 e residente a Asciano Pisano SGT 56017 in Via delle Casette n.23 codice fiscale SSSMNL51R62G843Y, consigliera, a svolgere le funzioni di segretaria, la quale accetta.

La Presidente, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, verifica che tutti i presenti sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.



L'assemblea conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona di Manuela Sassi.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la Presidente aggiorna i presenti sulla richiesta di integrazione documentale pervenuta alla associazione da parte dell'Ufficio Runtz del Comune di Pisa e sulla conseguente necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, specificamente negli artt. 2 ("Scopo, finalità ed attività"), 13 ("Bilancio di esercizio"), 16 ("Lavoratori") e 17 ("Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo") per renderlo conforme a quanto richiesto dalla normativa prevista dal D.Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

Successivamente si dà lettura del testo dello Statuto soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale che, così come modificato, si allega al presente verbale.

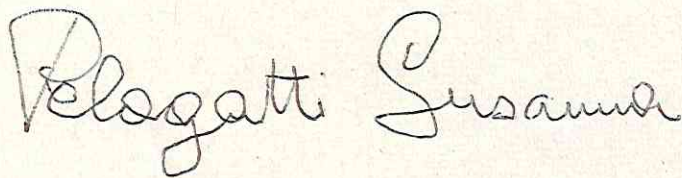
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega la Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto ed a tutti gli adempimenti conseguenti.

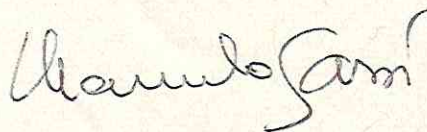
Alle ore 21:30, constatato che non vi sono ulteriori spunti di discussione, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, la Presidente dichiara l'assemblea conclusa, Manuela Sassi dà lettura del verbale che viene approvato seduta stante.

Allegato A: Statuto Autismo Pisa APS.

Susanna Pelagatti (presidente)



Manuela Sassi (segretaria)



STATUTO

ASSOCIAZIONE AUTISMO PISA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AUTISMO PISA APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di PISA, sede distaccata nel comune di PONTEDERA e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale previste all'art. 5, c. 1, del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, c.1, lett. a);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c.1, lett. i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, c.1, lett. w).

In particolare, le attività riguarderanno:

- 1) il sostegno ai caregiver con gruppi di mutuo aiuto, formazione e supporto psicologico specifico;
- 2) l'orientamento legale e scolastico;
- 3) l'organizzazione di attività culturali, ludiche, sportive e di socializzazione in collaborazione con altre associazioni culturali e sportive volte all'inclusione e alla promozione sociale e al benessere fisico e psicologico delle persone con autismo e dei loro caregiver;
- 4) l'organizzazione di giornate formative per caregiver e professionisti;
- 5) la partecipazione a tavoli di lavoro con soggetti pubblici e privati volti al miglioramento dei servizi, dell'inclusione e della qualità della vita delle persone con autismo e dei loro caregiver;
- 6) la promozione di una cultura inclusiva attraverso i social media;
- 7) l'organizzazione di gruppi di supporto ed attività volte ad eliminare il divario digitale per le persone con autismo ed i loro caregiver.

L'associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi generali:



- 1) difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996 e alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata dalla legge 18 del 3 Marzo 2009;
- 2) promuovere ed attuare la formazione delle persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc.) attraverso corsi, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, e promuovendo le strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;
- 3) stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica, allo scopo di: a) garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche, l'autonomia personale e lavorativa e per garantire una vita piena e dignitosa secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona con attenzione particolare ai bisogni delle meno dotate; b) migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, pur valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico educativa della persona autistica;
- 4) stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative e centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi e le attività da esse avviati a favore delle persone autistiche;
- 5) stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con altre associazioni che si occupano di disturbi dello spettro autistico e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà;
- 6) organizzare siti web e agire sui social media in modo da informare sui disturbi dello spettro autistico, supportare la socializzazione per le persone autistiche e loro famiglie; organizzare la documentazione per la realizzazione di attività informative e formative;
- 7) contribuire all'integrazione e all'abilitazione delle persone affette da autismo creando luoghi di incontro stabili e realizzando attività adeguate anche mediante la collaborazione con altre associazioni.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

ms

all'associazione, oppure non effettua il pagamento della quota associativa modalità e nei termini previsti dall'assemblea

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di-recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

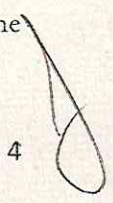
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

 4 

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea può riunirsi in presenza o in modalità telematica attraverso una piattaforma online da indicare al momento della convocazione.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti scelto fra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

 5 

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite

patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque sempre entro il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito del bilancio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dal D.Lgs 117/2017 e nelle rispetto di suddetta disposizione normativa, il Consiglio Direttivo è tenuto alla predisposizione del bilancio sociale annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea nei termini sopra previsti.

ART. 14 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

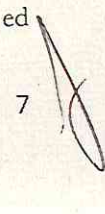
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri di cui sopra saranno tenuti in modalità digitale (Word/Excel). Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta da inviarsi al Presidente e per conoscenza all'assemblea.

ART. 15 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 7 

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento, provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e delibera sull'individuazione dell'ETS cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 117/2017.

ART. 18 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

8 - AGO. 2022

PROT. N.

1695/3

Funzionario addetto al servizio
Mauro Elisei